

Versione finale degli standard di Basilea III – Ordinanze della FINMA

Punti chiave

4 luglio 2022

Punti chiave

1. Obiettivo del progetto è attuare, a livello della FINMA, i requisiti concernenti la dotazione di fondi propri e gli obblighi di pubblicazione stabiliti dal Consiglio federale per le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai fini del recepimento della versione finale degli standard di Basilea III formulata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) adottando un approccio per quanto possibile snello, basato sui principi e improntato alla proporzionalità.
2. La FINMA è stata chiamata e autorizzata a regolamentare nell'ambito di diverse deleghe normative, prevalentemente tecniche. Ha quindi optato per le varianti più consone al principio della proporzionalità. Ove opportuno, ha considerato le ripercussioni sulla capacità di affrontare le sfide future e sulla concorrenzialità internazionale della piazza finanziaria. Le norme sono state improntate in modo neutrale sotto il profilo della concorrenza e tecnologico. La regolamentazione differenziata si orienta agli obiettivi e ai rischi del progetto, in particolare alla versione finale degli standard di Basilea III.
3. Le cinque nuove ordinanze della FINMA comprendono i contenuti normativi finora sanciti dalle circolari menzionate di seguito e tengono conto delle modifiche della versione finale degli standard di Basilea III.

L'Ordinanza sul portafoglio di negoziazione e della banca e sui fondi propri computabili (OPFP-FINMA) riprende il contenuto della Circolare FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche» e disciplina in particolare gli aspetti tecnici dell'attribuzione iniziale di posizioni al portafoglio di negoziazione e della banca, le modalità di una possibile modifica dell'attribuzione in casi eccezionali e il trasferimento di rischi tra i due portafogli con le conseguenti ripercussioni sui fondi propri minimi.

L'Ordinanza sull'indice massimo di leva finanziaria e i rischi operativi (OLRO-FINMA) riprende il contenuto della Circolare FINMA 15/3 «Leverage ratio – banche» e alcune parti della Circolare FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche» e disciplina in particolare gli aspetti tecnici nel contesto delle nuove disposizioni sui fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi operativi, come le definizioni dettagliate sui proventi derivanti da interessi, dividendi, servizi e ulteriori proventi finanziari che servono come base di calcolo dei fondi propri minimi. L'ordinanza indica inoltre quali perdite devono essere registrate e in che modo, nonché come sono aggregate in una cosiddetta componente di perdita che viene utilizzata per un adeguamento dei fondi propri minimi in funzione delle perdite. Inoltre, sono state apportate modifiche mirate al calcolo dell'esposizione totale, che costituisce la base di calcolo per il *leverage ratio*.

L'Ordinanza sui rischi di credito (OCre-FINMA) riprende il contenuto della Circolare FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche» e disciplina in particolare le modalità di calcolo dei tre nuovi approcci per determinare i fondi propri minimi per i cosiddetti rischi CVA, una versione concepita e rielaborata per le piccole banche dell'attuale metodo del valore di mercato (ora chiamato approccio del valore di mercato) per il calcolo dell'equivalente di credito dei derivati, i requisiti più restrittivi per l'approccio basato su rating interni alla banca (approccio IRB), una soglia minima per le operazioni di finanziamento tramite titoli con non banche per ridurre il *leverage* nel settore non bancario e precisa diversi aspetti tecnici, tra cui la definizione delle posizioni in stato di default, la verifica della dovuta diligenza dei rating esterni, le informazioni da ottenere in merito ai titoli di credito coperti di Stati esteri o i requisiti per i finanziamenti di progetti ad elevata qualità.

L'Ordinanza sui rischi di mercato (OMer-FINMA) riprende il contenuto della Circolare FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche» e disciplina in particolare le modalità di calcolo dei due nuovi approcci per determinare i fondi propri minimi per i rischi di mercato, ossia dell'approccio standard e dell'approccio modello. Sono inoltre state apportate modifiche mirate alle modalità di calcolo dell'attuale approccio standard, ora designato come approccio standard semplificato del rischio di mercato.

L'Ordinanza sulla pubblicazione dei rischi, dei fondi propri e dei principi di *corporate governance* delle banche (OPub-FINMA) riprende il contenuto della Circolare FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche» e disciplina in particolare le tabelle di pubblicazione nuove o rivedute in modo sostanziale nel contesto dei nuovi approcci per calcolare i fondi propri minimi richiesti per i rischi CVA, i rischi di mercato e i rischi operativi, nonché il cosiddetto *output floor* per le banche che utilizzano approcci modello.

4. Con la trasposizione dei contenuti normativi delle circolari FINMA menzionate al punto 3 nelle nuove ordinanze FINMA, le suddette circolari sono abrogate, fatta eccezione per la Circolare FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche», le cui disposizioni concernenti i requisiti qualitativi saranno oggetto di revisione in un processo separato.